

*Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo (CCI2014IT06RDRP001) – Avviso Pubblico Misura M08 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” – Sottomisura 8.6 “Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste” Intervento 8.6.1 “Investimenti in nuove tecnologie silvicole” approvato con Determinazione Dirigenziale n. DPD021/284 del 23.12.2016*

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL'AVVISO IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR ABRUZZO 2014/2020 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRETTORIALE DPD 157/2017 DEL 9/05/2017 RECANTE “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) ABRUZZO 2014-2020. REVISIONE “LINEE GUIDA OPERATIVE PER L'AVVIO DELL'ATTUAZIONE DEL PSR 2014/2020” DI CUI ALLA DPD 92/16 DEL 17/02/2016, DPD 141/16 DEL 15/4/2016, DPD 178 DEL 14/12/2016”**

## **1. Modifica del paragrafo 6.4 Ammissibilità delle istanze**

1. L'intero testo del paragrafo è eliminato e sostituito dal seguente:

“La valutazione di ammissibilità consiste, in prima istanza, nella rilevazione del possesso autodichiarato di un punteggio minimo pari ad almeno il 30% di quello massimo attribuibile. A tal fine, le domande ricevibili sono disposte nell'ordine determinato dai punteggi autodichiarati dai richiedenti nella domanda di sostegno utilizzando a tal fine il modello di cui all'allegato 6 al presente Avviso. Sono dichiarate immediatamente inammissibili le domande che totalizzano in tal modo un punteggio inferiore al 30% di quello massimo attribuibile.

Le domande con autopunteggio  $\geq$  al 30% sono sottoposte alla valutazione degli ulteriori profili di ammissibilità procedendo nell'ordine di punteggio (dall'alto verso il basso) come sopra determinato, fino a concorrenza di una domanda cumulata di finanziamento pari al 150% delle disponibilità finanziarie del bando. Qualora più domande risultino ex aequo rispetto all'ultima posizione utile disponibile, la valutazione è completata per tutte. Le domande che nel predetto ordine dispositivo siano collocate in posizione che eccede quella corrispondente all'importo sopra indicato sono dichiarate inammissibili per insussistenza di capienza finanziaria e non sottoposte ad alcuna ulteriore attività valutativa. Tale condizione è immediatamente comunicata agli interessati. E' ammesso riesame, su istanza prodotta entro dieci giorni, unicamente per la correzione di errori materiali di ricognizione del punteggio autodichiarato.

L'accertamento degli ulteriori profili di ammissibilità, circoscritto all'universo delle istanze come sopra definito, attiene alla verifica:

1. della coerenza dell'operazione oggetto della domanda con gli obiettivi della misura;
2. della congruità dell'investimento proposto con gli obiettivi del bando;
3. della rispondenza della documentazione prodotta, sotto il profilo formale e contenutistico, a quanto previsto dal bando;
4. del rispetto dei requisiti minimi, di limiti e divieti fissati dal bando;
5. la ragionevolezza dei costi presentati, della conformità di essi rispetto alla categoria di operazione che si vuole realizzare;
6. l'eventuale impiego di prezziari;
7. la presenza di almeno tre preventivi per ciascun lavoro/fornitura/servizio da acquisire e le motivazioni di scelta del preventivo selezionato;
8. Il rispetto di ogni altra condizione di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi definiti nel sistema VCM.

Qualora le integrazioni documentali richieste dal Servizio (ai soli fini della integrazione del profilo sub 3), decorso il termine di 10 (dieci) giorni consecutivi a ciò fissato dallo stesso, non pervengano o risultino inidonee a rendere i documenti rispondenti, sul piano formale e/o contenutistico, alle prescrizioni del bando, la domanda di sostegno è dichiarata inammissibile ed esclusa dalle successive fasi valutative.





L'inammissibilità a qualsiasi titolo ulteriormente determinata è comunicata, con le relative motivazioni, al richiedente mediante PEC. E' ammessa istanza di riesame con le modalità di cui al paragrafo 4.12 delle "LINEE GUIDA OPERATIVE PER L'AVVIO DELL'ATTUAZIONE DEL PSR 2014/2020".

Una volta conclusa la valutazione di ammissibilità, si procede alla valutazione di merito.

## **2. Modifica del paragrafo 6.5 Valutazione di merito**

1. L'intero testo del paragrafo è eliminato e sostituito dal seguente:

"La valutazione di merito verte sulla applicazione dei punteggi contemplati nei criteri di selezione adottati dall'AdG previo parere del CdS come riprodotti nell'Avviso.

La soglia minima di idoneità per l'accesso al sostegno consiste in un punteggio assoluto verificato non inferiore al 30% di quello massimo attribuibile."

## **3. Modifica del paragrafo 6.6 Approvazione della graduatoria**

1. L'intero testo del paragrafo è eliminato e sostituito dal seguente:

"Il Responsabile del Servizio competente approva, con proprio provvedimento, una graduatoria provvisoria che consta quanto meno dei seguenti documenti:

- 1) elenco provvisorio in ordine di punteggio delle domande ammissibili e finanziabili, indicando per ciascuna la spesa ammissibile e il contributo concedibile;
- 2) elenco provvisorio in ordine di punteggio delle domande ammissibili per le quali risulti confermato il possesso del punteggio minimo, non finanziabili per difetto di risorse;
- 3) elenco provvisorio delle domande inammissibili per le quali non risulti confermato il possesso del punteggio minimo per l'accesso ai benefici.

L'atto è pubblicato sul sito internet della Regione: la pubblicazione ha valore di notifica *erga omnes*. L'avvenuta pubblicazione è altresì comunicata tramite PEC ai beneficiari o soggetti da essi formalmente delegati.

Una volta pubblicata la graduatoria provvisoria, sul sistema viene registrata la chiusura di tale fase, associando all'evento la data di pubblicazione e il nominativo del funzionario responsabile.

Gli interessati possono produrre, nel termine di 10 (dieci) giorni consecutivi dalla pubblicazione, richiesta di riesame del punteggio o del contributo assegnato, adducendo motivazioni desumibili dalla documentazione già prodotta.

Le domande oggetto di richiesta di riesame sono segnalate sul sistema ai fini della riapertura delle funzioni.

Completato il riesame, previa comunicazione agli interessati del relativo esito, il Dirigente del Servizio competente adotta la graduatoria definitiva, che consta dei seguenti documenti:

- 1) l'elenco definitivo in ordine di punteggio delle domande ammissibili per le quali risulti confermato il possesso del punteggio minimo, finanziabili in relazione alla disponibilità di risorse, indicando per ciascuna la spesa ammissibile e il contributo concedibile;
- 2) l'elenco definitivo in ordine di punteggio delle domande ammissibili per le quali risulti confermato il possesso del punteggio minimo, non finanziabili in relazione alla disponibilità di risorse;
- 3) l'elenco definitivo delle domande inammissibili per le quali non risulti confermato il possesso del punteggio minimo per l'accesso ai benefici."

## **4. Modifica del paragrafo 6.7 Concessione dei benefici**

1. L'intero testo del paragrafo è eliminato e sostituito dal seguente:





“Fatta salva la produzione della documentazione finalizzata alla concessione dei benefici richiesti, sono ammessi ai benefici i soggetti inclusi nell’elenco definitivo delle domande ammissibili e finanziabili. L’ultima domanda in posizione utile di graduatoria è finanziata fino a concorrenza della residua disponibilità, sempre che il beneficiario dichiarerà espressamente la disponibilità a realizzare interamente il progetto con il contributo ridotto.

Le risorse indicate nel bando costituiscono il limite finanziario di soddisfacibilità delle corrispondenti domande. Possono essere disposti eventuali scorrimenti (dopo il completamento del finanziamento dell’ultimo beneficiario, ove soddisfatto parzialmente) fino ad un anno dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva, a favore di aspiranti beneficiari già compresi nell’elenco definitivo delle domande ammissibili per le quali risulti confermato il possesso del punteggio minimo, risultate in prima istanza non finanziabili per difetto di risorse, nel numero strettamente necessario a colmare il budget.

L’AdG si riserva in ogni caso di valutare ed apportare nel tempo ulteriori modifiche ed integrazioni ai meccanismi di utilizzabilità delle graduatorie, in funzione dell’esigenza di ottimizzazione del programma.

L’ammissione ai contributi è disposta con provvedimento del dirigente del Servizio.

Ai soggetti che risultino in posizione utile in graduatoria ai fini della concessione del contributo, ma che abbiano allegato all’istanza autorizzazioni/certificazioni in itinere e/o dichiarazioni sostitutive nei casi previsti dall’Avviso, l’Ufficio competente, chiede a mezzo PEC, di produrre, entro il termine decadenziale di 15 giorni decorrenti dal ricevimento di essa, le certificazioni/autorizzazioni non ancora prodotte.

Nel caso di investimenti già realizzati, va prodotta anche una autocertificazione del Direttore Lavori, o del Committente, attestante l’avvenuta verifica di idoneità tecnico-professionale di cui all’articolo 90, comma 9, lettera a), del D.Lgs. 9-4-2008 n. 81 in capo alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori affidati.

Anche la documentazione trasmessa dai beneficiari ai fini della concessione dei contributi deve essere corredata dall’elenco riepilogativo dei documenti e delle dichiarazioni.

Per ciascun soggetto ammesso il provvedimento di concessione specifica:

- numero identificativo del progetto attribuito alla domanda di sostegno dal sistema SIAN;
- cup;
- nominativo beneficiario o ragione sociale;
- codice fiscale o P. IVA;
- spesa ammessa;
- contributo concesso;
- la data massima per l’inizio dell’intervento e quella per la sua conclusione.

All’atto sono allegati il quadro economico degli investimenti e/o interventi approvati e la contabilità conseguentemente revisionata.

L’elenco dei beneficiari è soggetto alle forme di pubblicizzazione previste dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni in materia di trasparenza degli atti amministrativi.”

#### **5. Integrazioni al paragrafo 12 ESCLUSIONE, DECADENZA, IRREGOLARITÀ, RIDUZIONI, RECUPERI**

1. Alla fine del paragrafo, dopo l’ultimo alinea, è inserito il seguente:

“-Mancato rispetto di impegni specifici di misura definiti dai bandi attuativi non oggetto di decadenza.”

#### **4. Integrazioni al paragrafo 17. ALLEGATI TECNICI**

1. Dopo l’Allegato 11 è inserito il seguente:



**ALLEGATO 12: FAC-SIMILE AUTODICHIARAZIONE PUNTEGGIO**

Il sottoscritto [dati relativi al soggetto che rende la dichiarazione]

Cognome e nome.....

nato a ..... il.....

Codice fiscale .....

residente a .....

in qualità di legale rappresentante dell'impresa .....

Partita IVA ..... con sede legale in .....

**Dichiara**

che alla domanda di sostegno n. \_\_\_\_\_ può essere attribuito il punteggio di cui alla tabella che segue.

Criteria di selezione	Punteggio massimo	Modalità di valorizzazione	Punteggio autoattribuito
Redditività dell'intervento	30	100%: l'intervento è sviluppato nell'ambito di un accordo di filiera legno-energia/mobile 50%: l'investimento determina riduzione dei costi ed incremento del valore economico del bosco. 0%: l'investimento non determina almeno riduzione dei costi ed incremento del valore economico del bosco	
Superficie prevalente nelle aree rurali con problemi complessivi di sviluppo	20	100%: interventi prevalentemente realizzati in zone montane di cui all'art. 32 del Reg. (UE) 1305/2013. Il requisito della prevalenza è posseduto ove le superfici interessate dagli interventi ricadono per più del 50% nei territori dei Comuni ricompresi nell'"Elenco comuni in zone svantaggiate ex art. 18 regolamento 1257/1999" di cui al documento "Zonizzazione PSR 2014-2020" 50%: interventi prevalentemente realizzati in zone svantaggiate diverse dalle zone montane di cui all'art. 32 del reg. (UE) 1305/2013. Il requisito della prevalenza è posseduto ove le superfici interessate dagli interventi ricadono per più del 50% nei territori dei Comuni ricompresi nell'"Elenco comuni in zone svantaggiate ex art. 19 regolamento 1257/1999" di cui al documento "Zonizzazione PSR 2014-2020" 0%: interventi non localizzati nelle aree di cui sopra ovvero localizzati in una di esse in misura non prevalente.	
Innovazione	10	100%: l'investimento è diretto, in misura superiore al 50% della spesa totale, all'acquisto di macchinari ed attrezzature ad alta innovazione, introdotte sul mercato da non più di 5 anni 50% l'investimento è diretto, in misura superiore al 25% della spesa totale, all'acquisto di macchinari ed attrezzature ad alta innovazione, introdotte sul mercato da non più di 5 anni 0%: assenza dei requisiti sopra indicati	
Adesione al PEI	10	100%: presenza del requisito 0%: assenza del requisito	
Progetti presentati in forma aggregata	10	100%: l'investimento è proposto da almeno 5 soggetti associati tra loro 50%: l'investimento è proposto da almeno 3 soggetti associati tra loro 0%: l'investimento è proposto da una singola impresa o da meno di 3 imprese associate tra loro	
Adesione ai sistemi di certificazione forestale	10	100 % l'investimento è proposto da soggetti in possesso di almeno una certificazione forestale 0% assenza del requisito di cui sopra	
Maggiore estensione della superficie forestale del Piano di Gestione (o strumento equivalente) o delle superfici nelle disponibilità dei beneficiari	10	100% estensione maggiore di 40 ettari 50% estensione compresa fra 10 e 40 ettari 0% estensione inferiore a 10 ettari	
<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>			

Luogo e Data,

(Timbro e Firma) .....

Sottoscrivere con le modalità previste dall'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero con firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità del dichiarante

